

Repertorio n. 13894

Raccolta n. 10641

**ATTO INTEGRATIVO AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore)**

**(Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del terzo settore.)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo in Nuoro, in Galleria Emanuela Loi n.9.

Avanti a me **Avv. Cristina Puligheddu**, Notaio in Olbia iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

E' presente

- **Flori Luigi**, nato a Siniscola il giorno 19 ottobre 1961, domiciliato per ragioni della carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione **"Croce Verde La Caletta O.D.V."**, con sede in Siniscola, Via Grazia Deledda n.2, codice fiscale 00788840916, Ente già iscritto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato settore sociale sezione Assistenza sociale con il n. 480 con decorrenza dal 6 giugno 1996, ai sensi della legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993, già iscritta al RUNTS in data 4 gennaio 2023.

Il comparente suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

Premette che

1) con verbale di assemblea straordinaria ricevuto da me notaio in data 17 gennaio 2024, rep.n.13681/10456, registrato a Nuoro in data 22 gennaio 2024 al n. 229, l'associazione ha deliberato di adeguare il proprio statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i., al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con la denominazione **"CROCE VERDE LA CALETTA - ODV"**, con la sostituzione integrale dello statuto (Pratica di variazione presentata tramite la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Codice Pratica RUNTS n. 1196314 Prot. RAS n. 1414 del 24/01/2024, Repertorio RUNTS 100619);

2) l'assemblea con il detto verbale ha deliberato inoltre di conferire alla Presidente sopra costituito, tutti i necessari poteri per apportare al detto verbale (al quale è allegato lo statuto come parte integrante e sostanziale) "tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione dello statuto nei competenti uffici";

3) a seguito della istruttoria effettuata dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Terzo Settore e supporti Direzionali della Regione Autonoma della Sardegna, il funzionario incaricato con nota del 29 febbraio 2024, prot. n. 3664, ha rilevato nello statuto le seguenti carenze, esclusi-

Registrato

a Olbia

il 27/03/2024

n. 1709

Serie 1T

vamente formali e necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS, e relativi, detti rilievi, agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 15 e 19.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il signor **Flori Luigi**, nella suindicata qualità di Presidente della **"CROCE VERDE LA CALETTA - ODV"**, in forza ed in esecuzione dei poteri conferitigli dall'assemblea sopra citata, con il presente atto dichiara e dà atto di rettificare integrandolo lo statuto dell'associazione, precisando che le modifiche di cui infra non incidono sulla validità dell'assemblea del 17 gennaio 2024, rep.n.13681/10456, e servono solo ai fini della iscrizione al RUNTS, pertanto gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 15 e 19 dello statuto vengono sostituiti come segue, con evidenziate in grassetto le modifiche integrative apportate ai sopra detti articoli, e con l'eliminazione delle parti dei detti articoli non ritenute adeguate dal responsabile del procedimento del RUNTS, e precisamente:

"Articolo 1.

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") sue modifiche ed integrazioni e discipline normative collegate, un'associazione denominata:

"CROCE VERDE LA CALETTA O.D.V.

ENTE DEL TERZO SETTORE

già iscritta al n. 480 del Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Sardegna (L.R. 39/1993), e al RUNTS dal 04/01/2023.

L'associazione ha sede ha sede legale in Siniscola, località La Caletta via Grazia Deledda n.2.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'associazione ha un distintivo costituito da una **"CROCE VERDE IN CAMPO ROSSO"**, con la dicitura **"CROCE VERDE LA CALETTA DI SINISCOLA"**.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione NON riconosciuta, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell' ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà es-

sere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.";

"Articolo 2.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, **e di cui infra, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art.34 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.**

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari e socio-assistenziali, e di cui infra.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.";

"Articolo 4.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art.5, comma 1:

di seguito le attività di cui all'articolo 5 del codice:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma con-

tinuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi di assistenza socio-sanitaria nonché assistenza sanitaria.

Per il perseguimento dei detti fini l'Associazione si avvarrà delle prestazioni gratuite degli associati."

"Articolo 5.

L'associazione opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

La sua attività consiste quindi in:

- 1) Assistenza dei pazienti e dei loro familiari;
- 2) Assistenza dei pazienti e loro familiari fuori sede presso la casa di accoglienza
- 3) Interventi e prestazioni sanitarie;
- 4) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
- 5) Servizi di trasporto socio- sanitario a mezzo di autoambulanza;
- 6) Gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- 7) Promozione iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, nonché attività culturali di interesse sociale;
- 8) Promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- 9) Organizzazione di eventi formativi del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS;
- 10) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- 11) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla legge per le cosiddette "attività diverse", esercitabili dagli enti del terzo settore.

Per il rimborso delle spese effettivamente sostenute si rinvia a quanto contenuto nell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.";

"Articolo 6. Associati

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ai sensi dell'articolo 32 del Codice, l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono essere soci tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi e di qualsiasi età che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti, senza limiti temporali alla vita associativa e senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: "ordinari" e "volontari":

- sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa;

- **sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà;**

L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e richiede un'attività formativa specifica e settorializzata, a seconda del differente profilo di appartenenza e dell'ambito operativo di riferimento.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'associazione stessa, in conformità alle norme. La qualità di volontario, d'altra parte, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusiva-

mente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I minori di età compresi tra i 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei genitori/e o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di ammissione all'Associazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa, dove verrà specificato anche se si vuole diventare socio volontario o socio ordinario, assumere attraverso la sottoscrizione l'impegno di osservare lo Statuto e i Regolamenti e corrispondere la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, esamina, entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato: in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda, d'altra parte, deve essere motivato: chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione utile.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i novanta giorni successivi all'iscrizione del socio, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.";

"Articolo 7. Diritti dei soci

I diritti dei soci sono:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stes-

si;

- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- e) prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

I soci minorenni non possono assumere incarichi associativi comportanti specifiche responsabilità se non sono pienamente e legalmente titolato ad assumerle,

Il genitore non può in nessun caso esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio) essendo questo un diritto personalissimo del socio.";

"Articolo 9.

I volontari sono persone fisiche che condividono **spontaneamente** le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare

l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari."

"Articolo 10.

Nel caso in cui vengano violate le norme statutarie o quelle di eventuali regolamenti, o comunque quando si ravvisa una condotta contraria ai principi ed alle finalità dell'Associazione, o per gravi motivi, il socio può essere ammonito, sospeso o radiato dalla Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la sanzione all'interessato, invitandolo a formulare le proprie difese. Quest'ultimo può presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, direttamente al Collegio dei probiviri, il quale deciderà con parere obbligatorio ma non vincolante.

La qualità di socio, inoltre, si perde:

- a)- per morosità;
- b)- per decadenza;
- c)- per esclusione;
- d)- per recesso;
- e)- per causa di morte.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo: il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso, infine, è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la lettera.

Qualora il socio decidesse di rientrare a tutti gli effetti come volontario attivo, dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ripercorrere l'iter formativo, affiancandosi ad altri volontari.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di non riammettere il socio laddove si ravvisino gravi motivi.

Obblighi Assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ";

"Articolo 11. Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni.

Qualora l'associazione intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

h) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.";

"Articolo 13. Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, ove previsto;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, anche via mail o pec è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque

sia il numero degli associati, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In Assemblea ciascun socio ha un voto.

Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.";

"Articolo 15. Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) delibera in merito all'adesione di un nuovo socio ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci,**
- i) delibera l'esclusione dei soci oltre agli altri provvedimenti disciplinari;**
- l) elegge il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) tra i suoi componenti **(che ai sensi dell'articolo 34 devono essere associati);**
- m) nomina il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere **(che ai sensi dell'articolo 34 devono essere associati);**
- n) sottoscrivere rapporti bancari di conto corrente con primari istituti di credito operando con la firma congiunta del Presidente e del tesoriere, o a scelta del Presidente anche con firma singola, e potranno richiedere carnet di assegni, carta di credito o debito, operare attraverso internet banking, effettuare qualsiasi operazione di versamento o pagamento necessarie e a supporto dell'ordinaria amministrazione;

n) accoglie o respinge le domande degli aspiranti associati
o) delibera in merito all'esclusione di associati;
p) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
q) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
r) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
s) nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

"Articolo 19. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Può essere costituito anche da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro."

Si allega al presente atto sotto la **lettera "A,"** il nuovo testo dello statuto della Associazione composto da n. 30 articoli con le modifiche sopra precisate, che sostituisce integralmente quello allegato al citato verbale a mio rogito del 17 gennaio 2024.

Spese

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della associazione.

Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 DLGS 117/2017.

Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Ri-
chiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale, ho dato lettura al comparante che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e dieci minuti.

L'atto consta di fogli sette scritti a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio a mano per pagine ventiquattro e fin qui.

FIRMATO IN ORIGINALE: LUIGI FLORI

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Allegato "A" al n. 10641 di Raccolta

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE

"CROCE VERDE LA CALETTA - ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE

Scopi e finalità

Articolo 1.

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") sue modifiche ed integrazioni e discipline normative collegate, un'associazione denominata:

"CROCE VERDE LA CALETTA O.D.V.

ENTE DEL TERZO SETTORE

già iscritta al n. 480 del Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Sardegna (L.R. 39/1993), e al RUNTS dal 04/01/2023.

L'associazione ha sede ha sede legale in Siniscola, località La Caletta via Grazia Deledda n.2.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'associazione ha un distintivo costituito da una "CROCE VERDE IN CAMPO ROSSO", con la dicitura "CROCE VERDE LA CALETTA DI SINISCOLA".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione NON riconosciuta, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell' ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, e di cui infra, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art.34 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari e socio-assistenziali, e di cui infra.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

Articolo 3.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulle attività di volontariato, le quali si caratterizzano per essere portate avanti in modo personale, spontaneo e non retribuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e per essere finalizzate esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'associazione informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Articolo 4.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art.5, comma 1:

di seguito le attività di cui all'articolo 5 del codice:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi di assistenza socio-sanitaria nonché assistenza sanitaria.

Per il perseguimento dei detti fini l'Associazione si avvarrà delle prestazioni gratuite degli associati.

Articolo 5.

L'associazione opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

La sua attività consiste quindi in:

- 1) Assistenza dei pazienti e dei loro familiari;
- 2) Assistenza dei pazienti e loro familiari fuori sede presso la casa di accoglienza
- 3) Interventi e prestazioni sanitarie;
- 4) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
- 5) Servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- 6) Gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- 7) Promozione iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, nonché attività culturali di interesse sociale;
- 8) Promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- 9) Organizzazione di eventi formativi del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS;
- 10) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- 11) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla legge per le cosiddette "attività diverse", esercitabili dagli enti del terzo settore.

Per il rimborso delle spese effettivamente sostenute si rinvia a quanto contenuto nell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6. Associati

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ai sensi dell'articolo 32 del Codice, l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono essere soci tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi e di qualsiasi età che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti, senza limiti temporali alla vita associativa e senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: "ordinari" e "volontari":

- sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa;
- sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e richiede un'attività formativa specifica e settorializzata, a seconda del differente profilo di appartenenza e dell'ambito operativo di riferimento.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'asso-

ciazione stessa, in conformità alle norme. La qualità di volontario, d'altra parte, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I minori di età compresi tra i 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei genitori/e o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di ammissione all'Associazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa, dove verrà specificato anche se si vuole diventare socio volontario o socio ordinario, assumere attraverso la sottoscrizione l'impegno di osservare lo Statuto e i Regolamenti e corrispondere la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, esamina, entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato: in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda, d'altra parte, deve essere motivato: chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione utile.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i novanta giorni successivi all'iscrizione del socio, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci al-

la prima convocazione.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Articolo 7. Diritti dei soci

I diritti dei soci sono:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- e) prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

I soci minorenni non possono assumere incarichi associativi comportanti specifiche responsabilità se non sono pienamente e legalmente titolato ad assumerle,

Il genitore non può in nessun caso esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio) essendo questo un diritto personalissimo del socio.

Articolo 8. Doveri dei soci

I doveri dei soci sono:

- a)- rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;
- b)- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c)- non svolgere attività in contrasto o comunque incompatibili con quelle dell'Associazione;
- d) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- e) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 9.

I volontari sono persone fisiche che condividono spontaneamente le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 10.

Nel caso in cui vengano violate le norme statutarie o quelle di eventuali regolamenti, o comunque quando si ravvisa una condotta contraria ai principi ed alle finalità dell'Associazione, o per gravi motivi, il socio può essere ammonito, sospeso o radiato dalla Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la sanzione all'interessato, invitandolo a formulare le proprie difese. Quest'ultimo può presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, direttamente al Collegio dei probiviri, il quale deciderà con parere obbligatorio ma non vincolante.

La qualità di socio, inoltre, si perde:

- a)- per morosità;
- b)- per decadenza;
- c)- per esclusione;
- d)- per recesso;
- e)- per causa di morte.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia

dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo: il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso, infine, è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la lettera.

Qualora il socio decidesse di rientrare a tutti gli effetti come volontario attivo, dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ripercorrere l'iter formativo, affiancandosi ad altri volontari.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di non riammettere il socio laddove si ravvisino gravi motivi.

Obblighi Assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11. Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni.

Qualora l'associazione intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

h) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è

disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo

Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) il Presidente Onorario;
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) Il Collegio dei Garanti;
- b) L'organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- c) L'organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, come previsto dall'articolo 34 del Codice del Terzo Settore.

"Articolo 13. Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, ove previsto;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, anche via mail o pec è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In Assemblea ciascun socio ha un voto.

Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un minimo 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15. Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) delibera in merito all'adesione di un nuovo socio ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci,
- i) delibera l'esclusione dei soci oltre agli altri provvedimenti disciplinari;
- l) elegge il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) tra i suoi componenti (che ai sensi dell'articolo 34 devono essere associati);

m) nomina il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere (che ai sensi dell'articolo 34 devono essere associati);

n) sottoscrivere rapporti bancari di conto corrente con primari istituti di credito operando con la firma congiunta del Presidente e del tesoriere, o a scelta del Presidente anche con firma singola, e potranno richiedere carnet di assegni, carta di credito o debito, operare attraverso internet banking, effettuare qualsiasi operazione di versamento o pagamento necessarie e a supporto dell'ordinaria amministrazione;

n) accoglie o respinge le domande degli aspiranti associati

o) delibera in merito all'esclusione di associati;

p) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

q) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

r) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

s) nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente:

a) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatoria quietanza;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Decadenza Del Consiglio Direttivo e del Presidente

Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 17. Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci nella prima riunione di assemblea.

Articolo 18. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Può essere costituito anche da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20. Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 21. Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22. Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 23. Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24. Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota

associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 27. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 29. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, all'inizio di ogni anno, di adottare un disciplinare interno in materia.

Articolo 30. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

FIRMATO IN ORIGINALE: LUIGI FLORI

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.